

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI BORSA/E DI
STUDIO DI STAGE DI FORMAZIONE
PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE**

Premesso

- Che l'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
- Che il Tribunale di Varese si è reso disponibile a sviluppare collaborazioni con enti e istituzioni interessate a sostenere economicamente il percorso formativo degli stagisti presenti
- Che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è interessata a



sostenere alcune borse da destinare ai neo laureati in
giurisprudenza che intraprendano il percorso di formazione
presso il Tribunale di Varese

TRA

Tribunale di Varese (di seguito Tribunale)

Rappresentato dal Presidente Vicario Dott. Orazio Muscato, nato a
Milano il 10.01.1957

E

la Società (di seguito società) Banca di Credito Cooperativo di Busto
Garolfo e Buguggiate sc (C.F.- P.IVA 00688150150), con sede legale
in Busto Garolfo via A. Manzoni, rappresentata dal dott. Giovanni
Roberto Scazzosi, nato a Cuggiono il 8/2/1968, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari
poteri in virtù di quanto previsto dallo Statuto Sociale- di seguito
denominata " Società/Ente" -

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Società si impegna a mettere a concorso n° 4 borse di studio per la
frequenza allo stage presso il Tribunale di Varese.

Il Tribunale provvederà a indicare i candidati prescelti, *collocatisi ai
primi quattro posti in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei
tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.*

Art. 2

La Società si impegna a versare al Tribunale la somma complessiva di € 9.600,00 (NOVEMILA SEICENTO EURO/00) per il finanziamento di n° 4 borse di studio da conferire a quattro candidati indicati dal referente del Tribunale di Varese. Nello specifico:

- a) l'importo della borsa di studio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____ in € 9.600,00;

Art. 3

I contributi di cui al precedente Art. 2 saranno corrisposti dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate direttamente ai tirocinanti beneficiari tramite assegno circolare.

Il versamento sarà effettuato in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Art. 4

Il tirocinante destinatario della borsa di studio si impegna a concludere il tirocinio formativo secondo l'intera durata prevista dalla legge.

Art. 5

Le borse di studio previste dalla presente Convenzione verranno destinate ai tirocinanti ex art. 73 che abbiano iniziato il tirocinio nel periodo intercorrente tra il 1à settembre 2016 ed il 30 settembre 2017. Nel caso in cui vi sia un numero di tirocinanti idonei superiore alla disponibilità delle borse di studio, l'assegnazione delle stesse verrà



effettuata secondo i seguenti ulteriori criteri preferenziali:

1. il punteggio di laurea;
2. a parità del criterio sub 1), la minore età anagrafica.

Ogni tirocinante può essere destinatario di non più di una borsa di studio durante l'intero periodo di tirocinio.

Art. 6

Costituisce causa di preclusione alla assegnazione della borsa di studio, prevista dalla presente Convenzione, l'aver già beneficiato, da parte di coloro che risulterebbero idonei secondo i criteri sopra elencati, della borsa di studio erogata dall'Ente Nazionale per il medesimo periodo di riferimento.

Art. 7

Il Tribunale si impegna a diffondere la formalizzazione della convenzione sia all'interno del Tribunale stesso che attraverso i mezzi di informazione.

La società di Credito Cooperativo organizzerà una conferenza stampa per la presentazione della convenzione e attraverso il proprio ufficio stampa darà la più ampia diffusione alla convenzione.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di anni uno, e può essere rinnovata di anno in anno.

Art. 9

L'imposta di bollo viene assolta, a cura della società, in modo



virtuale ai sensi dell'art.7 del DM 23 gennaio 2004.

La presente convenzione sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico
della Società.

Varese, 15/06/2018

Tribunale di Varese

(Dott. Orazio Muscato, Presidente
Vicario delegato dal Presidente del

Tribunale dott. Vito Piglionica)

Il Rappresentante della
società

